



Prot.

Reg. Ord. n. 55

ORDINANZA

Oggetto: Utilizzo e vendita di artifici pirotecnici durante le festività di ogni santi e di fine anno.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI, già con nota del 28 novembre 2014 (Prot. n. 263/SIPRIS/AR /ga-14) indirizzata ai Sindaci dei Comuni Italiani, sottolineava l'opportunità di scoraggiare il tradizionale utilizzo di artifici pirotecnici (botti, petardi e simili) spesso illegali e di natura contraffatta, durante le festività di fine anno;
- nel tempo si è consolidata l'usanza, nel corso della ricorrenza di "halloween" in concomitanza con la festività di ogni santi e delle festività natalizie e di fine anno, di fare esplodere nel centro abitato artifici pirotecnici di ogni categoria;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di simili prodotti;
- il pericolo sussiste soprattutto quando l'esplosione di tali prodotti avviene in luoghi affollati;
- l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
- ulteriori ed ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti sono associati a razzi per le conseguenze che possono investire i cassonetti, gli arredi pubblici, veicoli privati ecc.;
- l'Amministrazione Comunale intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali e professionali;



- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressione di cultura ed arte che sono apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- occorre dunque con provvedimento da adottarsi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:
 - o regolamentare, la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza fino a tutto il 7 gennaio 2027, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della repubblica italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
 - o vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di prodotti pirotecnici, con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (botti e petardi) ed ai razzi, ovvero utilizzati da privati non professionisti e l'utilizzo di qualsiasi prodotto pirotecnico, anche quelli di libera vendita (fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose), a meno di 200 metri dai luoghi c.d. sensibili, quali chiese, case di cura, scuola di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ogni altro luogo di aggregazione.

Ritenuto opportuno:

- attuare, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- adottare iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e dei venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);

Visto il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.);

Visto in particolare l'art 57 del TULPS;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 05 agosto 2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.l.vo n. 267 del 18 agosto 2008 ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 123/2015 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/CE per la disciplina della libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno della Comunità Europea" relativo all'immissione sul mercato di tutti gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato comunitario per la vendita o l'utilizzazione a titolo oneroso o gratuito;

Visto il d.lgs. n. 123/2015 agli Articoli 3 "*categorie di articoli pirotecnici*" e 5 "*limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici*";



Vista la Circolare 19 agosto 2015 - Illustrazione del D.to L.vo 29 luglio 2015 n. 123 (articoli pirotecnici);

Visto il vigente Statuto Comunale;

RACCOMANDA

- x di acquistare artifici pirotecnici consentiti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati a tale tipologia di vendita presso i negozi o su posteggi eventualmente autorizzati per l'occasione;
- x di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- x agli esercenti la responsabilità genitoriale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;
- x a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- x ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

DISPONE

- x Il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 7 gennaio 2027, di ogni tipo di fuochi di artificio.
L'acquisto di qualsiasi materiale esplodente di libera vendita (per il quale non è espressamente richiesto il porto d'armi o il nulla osta del Questore) potrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/2015 che prevede specifiche limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici nello specifico il comma 1:
 - a) fuochi d'artificio:
 - o di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
 - o di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
 - o di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;
 - b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
- x In particolare è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo, con modalità diverse da quelle sopra indicate, ed esclusi i prodotti completamente innocui del tipo fontane, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili.
- x **Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 7 gennaio 2027, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici; (fanno eccezione gli spettacoli eventualmente autorizzati dei professionisti);**
- x **Il divieto di utilizzo di ogni tipo di prodotto pirotecnico, sempre a tutto il 7 gennaio 2027, ivi compresi: fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo,**



bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose a meno di 200 metri dai luoghi c. d. sensibili, quali chiese, case di cura, scuola di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ogni altro luogo di aggregazione;

- x Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18.
- x Fino alle ore 07,00 del 07 gennaio 2027:
 - **Il divieto per tutti coloro che hanno disponibilità di aree private, terrazze, finestre, balconi, lastrici solari et similia, di consentirne a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.**

AVVERTE

L'inosservanza dei divieti del presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 (da € 25,00 a € 500,00). L'inosservanza della presente ordinanza, da parte di titolari di autorizzazione amministrativa, comporterà la sospensione dell'autorizzazione e/o licenza per 10 giorni.

Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico inutilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c. 5 della suddetta legge.

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati che commercializzano articoli pirotecnici contraffatti, saranno perseguiti a termine di legge.

Il Comando di Polizia Locale e il Comando Stazione Carabinieri sono incaricati della particolare vigilanza per il rispetto e l'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza come pure per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs 123/2015, con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori, e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo.

TRASMETTE la presente ordinanza: al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri e ai rappresentanti delle locali organizzazioni di categoria dei commercianti perché ne diano ampia diffusione tra i propri associati.

DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito ufficiale di questo Ente, sia comunicata agli organi locali di informazione e sia immediatamente eseguita.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/10/2026

Il Sindaco
F.to Avv. Vincenzo Luciano CASONE